23/11/2026
ESMA74-2119945926-3749

Orientamenti

sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

Indice

1 Ambito di applicazione 3
2 Riferimenti normativi e abbreviazioni 4
2.1 Riferimenti normativi 4
2.2 Abbreviazioni 4
3 Finalità 5
4 Conformità e obblighi di notifica 6
4.1 Status degli orientamenti 6
4.2 Obblighi di notifica 6
5 Orientamenti sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 7
5.1 Ambito di applicazione 7
5.2 Procedure standardizzate e protocolli di messaggistica 8

1 Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle imprese di investimento e alle autorità competenti di imprese di investimento.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e in particolare alle procedure standardizzate e alle norme di messaggistica da utilizzare per la conformità all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR).

Tempistica

3. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 7 dicembre 2026.

2 Riferimenti normativi e abbreviazioni

2.1 Riferimenti normativi

CSDR	regolamento sui depositari centrali di titoli. Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ([1])
Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione	Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento ([2])
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ([3])
MiFID II	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ([4])
Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione	Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva ([5])

2.2 Abbreviazioni

CE	Commissione europea
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
SEVIF	Sistema europeo di vigilanza finanziaria
UE	Unione europea

([1]) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
([2]) GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1.
([3]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
([4]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
([5]) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1.

3 Finalità

4. I presenti orientamenti si basano sull'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR e hanno l'obiettivo di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e di garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del CSDR integrato dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.

5. L'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR e ulteriormente specificato nell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/1536 della Commissione ([6]), è incentrato sulla preparazione del processo di regolamento: le imprese di investimento dovrebbero garantire di disporre, nella misura massima possibile, di tutti i dettagli necessari per il regolamento nel giorno lavorativo in cui viene effettuata l'operazione. Per conseguire questo obiettivo, le imprese di investimento che non dispongano già delle informazioni necessarie relative al regolamento dovrebbero contattare i loro clienti al fine di ottenere le rispettive informazioni, che dovrebbero includere dati standardizzati utili per il processo di regolamento.

6. In particolare, le imprese di investimento dovrebbero adottare, laddove applicabile, misure per limitare il numero di mancati regolamenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR. A norma di tale articolo, l'ESMA ha elaborato norme tecniche di regolamentazione per specificare, tra l'altro, i dettagli riguardanti le misure di attribuzione e di conferma e le procedure tra le imprese di investimento e i loro clienti professionali per facilitare il regolamento; tali misure sono state incluse nell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione. Questa disposizione è stata rivista dal regolamento delegato (UE) 2026/1536 della Commissione.

7. Per integrare questo provvedimento, a norma dello stesso articolo l'ESMA dovrebbe inoltre elaborare orientamenti sulle procedure standardizzate e sui protocolli di messaggistica da utilizzare per soddisfare questo requisito.

8. I presenti orientamenti mirano pertanto a chiarire l'ambito di applicazione del requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR e a fornire indicazioni sulle procedure standardizzate e sulle norme di messaggistica utilizzate ai fini della conformità a tale requisito.

([6]) Regolamento delegato (UE) 2026/1536 della Commissione, del 6 luglio 2026, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.

4 Conformità e obblighi di notifica

4.1 Status degli orientamenti

9. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.

10. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero assicurare attraverso la loro attività di vigilanza che i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

4.2 Obblighi di notifica

11. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica. Una volta compilato, il modello va trasmesso all'ESMA.

12. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano agli orientamenti.

13. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a comunicare se si conformano ai presenti orientamenti.

5 Orientamenti sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

5.1 Ambito di applicazione

Orientamento 1: le imprese di investimento dovrebbero assicurare, laddove applicabile, la loro conformità e quella dei loro clienti professionali, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della MiFID II, ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR, tenendo conto dei rispettivi ruoli in ciascuna operazione su titoli.

Le imprese di investimento e i clienti professionali dovrebbero concordare contrattualmente le modalità di cui ai presenti orientamenti. Tuttavia, tali accordi possono essere redatti in qualsiasi forma giuridicamente vincolante.

14. Quando due entità autorizzate a operare come imprese di investimento sono impegnate in una stessa operazione su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del CSDR, occorre analizzare i ruoli rispettivi di ciascuna entità nell'operazione in questione, al fine di individuare quale entità debba essere considerata l'impresa di investimento e quale debba essere considerata il cliente ai fini dell'applicazione di questi requisiti.
15. I requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR si dovrebbero applicare esclusivamente nei confronti di rapporti che coinvolgano un'impresa di investimento e un cliente professionale nell'ambito di applicazione della MiFID II. Ciò significa che, quando la MiFID II non si applica nei confronti di determinate persone (per esempio persone esenti a norma dell'articolo 2 della MiFID II), non si dovrebbero applicare neppure tali requisiti.
16. A scanso di dubbi, un'entità appartenente all'elenco riportato nell'allegato II, sezione I, della MiFID II si dovrebbe considerare un cliente professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR, indipendentemente dal fatto che l'impresa di investimento possa averla classificata, in generale o per alcune operazioni o servizi specifici, come controparte qualificata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, della MiFID II, o come cliente non professionale.

Orientamento 2: i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR si dovrebbero applicare nei confronti di operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del CSDR, ossia:

a. valori mobiliari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, del CSDR;
b. strumenti del mercato monetario quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 37, del CSDR;

c. quote di un organismo di investimento collettivo quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 38, del CSDR; e

d. quote di emissioni quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 39, del CSDR.

5.2 Procedure standardizzate e protocolli di messaggistica

Orientamento 3: un'impresa di investimento dovrebbe concordare con il proprio cliente professionale i metodi di comunicazione elettronici standardizzati e le procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34, del CSDR, da utilizzare tra loro come prassi abituale, al fine di attuare le misure volte a prevenire o limitare i mancati regolamenti descritte all'articolo 6, paragrafo 2, del CSDR e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.

Esempi non esaustivi di metodi di comunicazione elettronici standardizzati comprendono e-mail o interfacce utente grafiche, a condizione che il contenuto delle attribuzioni e delle conferme sia strutturato in modo tale che le applicazioni software possano facilmente identificare, riconoscere ed estrarre dati specifici, comprese le dichiarazioni individuali di fatto, e la loro struttura interna.

Tali misure potrebbero essere illustrate come segue:



17. L'impresa di investimento e il suo cliente professionale possono provvedere alla comunicazione tempestiva di queste informazioni in vari modi:

    a. **vengono inviate per iscritto sia una conferma che un'attribuzione** da parte del cliente professionale alla propria impresa di investimento;

    b. **non viene inviata alcuna conferma scritta:** qualora la conferma scritta sia inclusa nell'attribuzione scritta, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo

comma, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, l'impresa di investimento e il cliente professionale possono concordare che la conferma scritta dei termini dell'operazione si possa fornire in un campo supplementare incluso nell'attribuzione scritta o si possa dedurre dall'invio dell'attribuzione scritta corrispondente a tale operazione;

c. **non viene inviata per iscritto alcuna conferma o attribuzione:** qualora non venga inviata per iscritto né la conferma né l'attribuzione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, l'impresa di investimento dovrebbe garantire di aver ricevuto le informazioni di regolamento relative a tale operazione e necessarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, in anticipo rispetto ai termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, anche attraverso sistemi che consentano all'impresa di investimento l'accesso alle informazioni pertinenti (ad esempio mediante l'accesso a una banca dati centralizzata).

18. Le conseguenze derivanti i) dalla comunicazione tardiva, ii) dalla mancata comunicazione nel formato e secondo le modalità concordati, oppure iii) dalla mancata comunicazione dell'attribuzione e della conferma scritte (o di parte delle informazioni in esse richieste) all'impresa di investimento non sono disciplinate né dal CSDR né dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione. Le conseguenze di tale ritardo o mancata comunicazione potrebbero essere disciplinate dall'impresa di investimento e dal cliente professionale nel loro accordo.

Orientamento 4: l'impresa di investimento e il suo cliente professionale dovrebbero inoltre concordare che, in caso di indisponibilità tecnica temporanea o di interruzione del servizio, debitamente documentate, che interessino una delle parti, siano accettati metodi di comunicazione alternativi che consentano la comunicazione per iscritto delle attribuzioni e delle conferme.

Tra gli esempi non esaustivi di metodi di comunicazione alternativi figurano la posta, i fax e altri mezzi elettronici non leggibili meccanicamente, secondo quanto concordato tra l'impresa di investimento e il suo cliente professionale.

In tali situazioni di indisponibilità tecnica o di interruzione del servizio, l'impresa di investimento e il suo cliente professionale possono anche concordare l'uso delle chiamate telefoniche, a condizione che siano registrate conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della MiFID II e all'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.

A tal fine, per «indisponibilità tecnica temporanea o interruzione del servizio» si intende una situazione che impedisce l'uso di metodi di comunicazione mediante i quali le applicazioni software possono facilmente identificare, riconoscere ed estrarre dati specifici, comprese le dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna.

19. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che i propri clienti professionali utilizzino procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la

messaggistica e i dati di riferimento, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 34, del CSDR.